



CITTÀ DI FASANO
DIREZIONE POLIZIA LOCALE

Oggetto: ordinanza in materia di viabilità. Modifiche alle norme riguardanti la circolazione e la sosta dei veicoli nel centro abitato di Selva di Fasano, nei giorni 18, 19 e 20 luglio 2014 , per il ricovero delle auto partecipanti alla 57^a edizione della "Coppa Selva di Fasano"

ORDINANZA n. 86 del 16 luglio 2014

IL DIRIGENTE

PREMESSO che in occasione dello svolgimento della gara automobilistica "57^a Coppa Selva di Fasano" nei giorni 18, 19 e 20 luglio 2014 il parcheggio retrostante la Casina Municipale a Selva di Fasano viene adibito al ricovero delle auto (parco chiuso) partecipanti alla manifestazione;

RITENUTO pertanto necessario disciplinare e/o limitare la circolazione e la sosta dei veicoli, o di alcune categorie di essi, nel parcheggio retrostante la Casina Municipale a Selva di Fasano in occasione della manifestazione in parola;

VISTO il Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/92 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche;

VISTI gli artt. 5, comma 3, e art.7, comma 1, lett. a, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. n. 495/1992;

VISTO l' art.107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico degli Enti Locali).

VISTO il R.D. 18 giugno 1931n.773 ed il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;

ORDINA

dalle ore 10.00 di venerdì 18 luglio alle ore 22.00 di domenica 20 luglio 2014 , è istituito il divieto di circolazione e sosta (con rimozione coatta) di ogni veicolo su tutta l'area del parcheggio retrostante la Casina municipale a Selva di Fasano, eccetto quelli autorizzati .

AVVERTE

- Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovute a fattori imprevedibili, potranno essere adottati (anche senza la preventiva adozione di integrazioni alla presente Ordinanza) dal personale del Corpo di Polizia Municipale e da altri Organi di Polizia Stradale, mediante apposizione di ulteriore segnaletica provvisoria e/o presenza del personale in loco.
- **La presente Ordinanza è valida esclusivamente per gli ambiti temporali sopra specificati.** In detti ambiti temporali modifica, integra o implementa le norme sulla circolazione normalmente vigenti nella zona interessata. Salvo che sia prescritto diversamente, nella zona interessata mantengono la loro piena efficacia tutte le prescrizioni, gli obblighi, le limitazioni o i divieti già vigenti e che non siano in contrasto o incompatibili con le misure di questo provvedimento.
- Per tutto l'ambito temporale di validità della presente Ordinanza, per tutti i Provvedimenti adottati, ad esclusione dell'accertamento e contestazione delle infrazioni, gli Organi di Polizia Stradale, nell'espletamento delle mansioni di competenza, potranno essere coadiuvati dal personale volontario dei Gruppi di Protezione Civile (gli stessi, nella fattispecie rivestono la qualifica di "Ausiliari del Traffico").

AVVERTE ALTRESI'

la validità del presente provvedimento è subordinata alla presenza dei seguenti requisiti:

- che venga messo a disposizione un congruo numero di addetti al posizionamento e rimozione (al termine della manifestazione di che trattasi) delle transenne e della eventuale segnaletica mobile, e che gli stessi addetti, debitamente individuabili e riconoscibili, siano posti a presidio delle zone di interdizione al traffico veicolare durante lo svolgimento della manifestazione.

Le aree pubbliche e le strade comunali date in uso per l'effettuazione della manifestazione dovranno essere rilasciate nelle medesime condizioni strutturali ed igienico-sanitarie antecedenti la concessione

MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il personale del Comando di Polizia Municipale è incaricato, per il tramite degli addetti messi a disposizione dall'organizzatore dell'evento, di:

- **Apporre** la "Segnaletica temporanea di obbligo e divieto", (con i relativi pannelli integrativi ove previsto), in tutta l'area interessata dalla presente Ordinanza.
- **Transennare** gli accessi all'area interessata dalla presente Ordinanza ed alle altre aree in cui è opportuno per meglio evidenziare i provvedimenti.

VIGILANZA

Incarica il Corpo di Polizia Municipale, nonché gli appartenenti agli altri organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 c. 1 del Decreto Legislativo n.285/92, dei controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza.

SANZIONI

I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così come disposto dal Codice della Strada (D. L.vo n.285/92 e successive modifiche).

PUBBLICITA'

La presente Ordinanza é resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Fasano e pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito internet del Comune di Fasano www.comune.fasano.br.it.

RICORSI

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse può, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso ricorso amministrativo al Ministero dei Trasporti, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. n. 495/92, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE

che copia del presente provvedimento:

sia notificata/inviata al Comando Stazione Carabinieri di Fasano, al Comando della Polizia Stradale Sezione di Fasano, alla Guardia di Finanza di Fasano, per le determinazioni ed i controlli di rispettiva competenza;
sia esposto nella bacheca del Corpo di Polizia Municipale;

**Il Dirigente
Dott. Fernando Virgilip**